



### Il criterio della diversa dislocazione territoriale

1. In conformità dell'art. 1, 2° comma, lett. b, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare applicando il criterio della diversa dislocazione territoriale secondo le modalità seguenti:

numero O.E. da invitare	Numero O.E. da invitare aventi sede nella Provincia	Numero O.E. da invitare aventi sede nella Regione	Numero O.E. da invitare aventi sede fuori dalla Regione
5	2	2	1
6	3	2	1
7	3	3	1
8	3	3	2
9	4	3	2
10	5	3	2
11	5	4	2
12	6	4	2
13	6	4	3
14	7	4	3
15	7	5	3
16	8	5	3
17	8	6	3
18	8	6	4
19	9	6	4
20	10	6	4
21	11	6	4
22	11	7	4
23	11	7	5
24	12	7	5
25	12	8	5

2. Nel caso di un numero di operatori non sufficienti rispetto alle categorie indicate si aumenterà il numero degli invitati della categoria successiva secondo l'ordine territoriale stabilito (Provincia, Regione, fuori del territorio regionale). In subordine, si aumenterà il numero degli invitati della categoria successiva secondo l'ordine territoriale stabilito (fuori del territorio regionale, Regione, Provincia).

